

PARTE B

Sorveglianza e ispezioni raccomandate in aziende e zone destinate a molluschicoltura

Specie presenti	Stato sanitario di cui alla parte A	Livello di rischio	Sorveglianza	Frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (Articolo 7)	Frequenza delle ispezioni raccomandata dai servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici (Articolo 10)	Prescrizioni specifiche in materia di ispezioni, campionamento e sorveglianza necessarie per mantenere lo stato sanitario	Observazioni
Nessuna specie sensibile alle malattie elencate nell'allegato IV	Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità all'articolo 46, comma 1, lettera a) o b) o dell'articolo 47, comma 1, lettera a) o b)	Basso	Passiva	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni	Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia in conformità dell'articolo 49.	La frequenza delle ispezioni raccomandata si applica senza pregiudizio dei requisiti specifici menzionati per ciascuno stato sanitario. Tuttavia, ove possibile, tali ispezioni e campionamenti devono essere combinati con le ispezioni previste all'articolo 8 e all'articolo 11.
		Elevato	Attiva, mirata o passiva	1 all'anno	1 all'anno		
Specie sensibili a una o più malattie elencate nell'allegato IV	Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità all'articolo 46, comma 1, lettera c) o dell'articolo 47, comma 1, lettera c)	Medio	Mirata	1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	Prescrizioni specifiche in conformità dell'articolo 41, comma 1.	Obiettivo delle ispezioni da parte dell'autorità competente è verificare la conformità con la presente direttiva, conformemente all'articolo 8.
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
		Elevato		1 all'anno	1 all'anno		
Categoria II Non dichiarata indenne da malattia ma soggetta a programma di sorveglianza approvato in conformità dell'articolo 41, comma 1	Categoria III Non notoriamente infetta ma non soggetta al programma di sorveglianza per l'ottenimento dello status di indenne da malattia	Medio	Attiva	1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	Prescrizioni specifiche in conformità dell'articolo 41, comma 2.	Obiettivo delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici è verificare lo stato sanitario degli animali, offrire consulenza al responsabile dell'impresa di acquacoltura circa questioni attinenti alla salute degli animali acquatici e, laddove necessario, attuare le misure veterinarie necessarie.
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
		Elevato		1 all'anno	3 all'anno		
Categoria IV Notoriamente infetta ma soggetta a programma di eradicazione approvato in conformità all'articolo 41, comma 2	Categoria V Notoriamente infetta. Soggetta a misure minime di lotta secondo quanto previsto al capo V.	Medio	Mirata	1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	Prescrizioni specifiche in conformità del Capo V.	
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni		
		Elevato		1 ogni 4 anni	1 all'anno		